

I.S.I.S. - "B. VARCHI"-MONTEVARCHI
Prot. 0005165 del 30/03/2022
IV (Uscita)

A.S. 2021/2022 Circolare n° 259

**Alla c.a. del personale docente e non docente
Studentesse e Studenti e loro Famiglie**

**e, p.c. al Direttore SS.GG.AA.
dsga@isisvarchi.edu.it**

Al Sito Web

Oggetto: Aggiornamento della gestione dei casi Covid e misure di sicurezza sanitaria nelle scuole

Con riferimento al decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e alle note ministeriali n. 620 del 28.03.2022 e n. 410 del 29.03.2022, a integrazione del Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza di questo istituto, si trasmettono di seguito le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi nelle istituzioni scolastiche fino al termine del corrente anno scolastico.

Le regole generali di sicurezza

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o in presenza di sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Modalità di gestione dei casi di positività nella classe

Soggetti	Fino a 3 casi positivi nella classe	In presenza di almeno 4 casi positivi
Studenti	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale in servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per diecigiorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con

un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Didattica digitale integrata

- 1) Gli studenti che si trovano in isolamento, a seguito dell'infezione da SARS CoV-2, *possono* seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia** o dello studente, se maggiorenne, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno** medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
- 2) Agli studenti affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Obbligo vaccinale

Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Come da decreto-legge 24/2022, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli studenti.

In caso di mancata effettuazione della vaccinazione o della presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Verifica digitale Certificazione verde Covid-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per quanto riguarda gli studenti, le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell'app “Verifica C19” saranno disabilitate.

Confidando nella consueta collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate